



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Prot. n. AOODGPER 5986

Roma, 17 Giugno 2010

Ai Direttori degli Uffici Scol. Regionali

Ai Dirigenti delle sedi territoriali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
ROMA

Oggetto: **Contratti per supplenze di personale scolastico – Proroghe**

In relazione alla materia di cui all'oggetto, si conferma la validità delle istruzioni impartite con la **nota prot. AOODGPER 8556 del 10 giugno 2009**, tenuto conto, relativamente al personale docente, delle precisazioni contenute nella **nota prot. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009**.

Analogamente si confermano, per quanto riguarda la partecipazione agli esami di Stato del personale con contratto a tempo determinato, le istruzioni impartite con la **nota prot. AOODGPER 14187 dell'11 luglio 2007**.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d'Istituto, qualora accoglibili, con ogni possibile tempestività, comunque non oltre il 30 giugno.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

di seguito le note succitate

NOTA PROT. 14187 DEL 11 luglio 2007

Oggetto: Personale docente con contratto a tempo determinato diverso da supplenza annuale, designato componente di Commissione negli esami di stato– attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo di durata degli esami.

Con riferimento a vari quesiti ricevuti concernenti l'oggetto, si comunica che, per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato non annuale cui compete, oltre che i previsti compensi destinati ai commissari interni ed esterni per l'espletamento degli esami di stato, anche l'attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi, vengono integralmente confermate le relative disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999. Secondo tali istruzioni, pertanto, in caso di designazione e partecipazione quale componente di commissione di esami di stato di docenti a tempo determinato non supplenti annuali:

1. al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguarda scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d'esame.

2. al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi soprascriptate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguarda docenti che abbiano avuto nell'anno scolastico 2006/07 lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI

Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III Roma, 10 giugno 2009

Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.

PERSONALE ATA

1) L'art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto. Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza i Dirigenti delle predette istituzioni, come pure quelli delle altre di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente - che, ove intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovare della citata disposizione regolamentare, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l'autorizzazione. Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall'art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità - gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

PERSONALE DOCENTE

2) L'art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell'11 luglio 2007. Nei casi di **operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto** al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione. **Con successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del MEF.**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

NOTA PROT- n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009

Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.-

A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGP 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) " Personale docente" della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali,riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale

IL DIRETTORE GENERALE
f.to. Luciano Chiappetta